# Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (whistleblowing)

N. Versione	Data di Approvazione	Paragrafi modificati	Motivazioni dell'aggiornamento
1	04/03/2015	-	-
2	22/12/2015	3, 4, 6, 7	Modifica del ruolo del coordinatore (da resp. RUO a Resp. CI)
3	11/10/2016	tutti	Aggiornamento a seguito della introduzione di disposizioni nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e nel Codice di Autodisciplina
4	19/04/2018	tutti	Aggiornamento a seguito dell'introduzione del portale whistleblowing e della Legge 179/2017

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico



#### Sommario

Intro	oduzione	∠
1	Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento	2
1.1	Obiettivo del documento	
1.2	Ambito di applicazione e modalità di recepimento	
1.3	Responsabilità di aggiornamento	5
2	Principi di riferimento	5
3	Riferimenti	
3.1	Normativa esterna	
3.2	Normativa interna	
4	Definizioni, abbreviazioni e acronimi	9
5	Sistema di segnalazione delle violazioni	10
5.1	Soggetti coinvolti	10
5.2	Fattispecie oggetto di segnalazione	10
5.3	Processo di gestione delle Segnalazioni	11
5.3.	1 Segnalazione	11
5.3.2	2 Esame e valutazione delle Segnalazioni	11
5.3.	3 Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione	13
5.3.	4 Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni	13
5.4	Tutele del Segnalante e del Segnalato	13
5.4.	1 Tutele del Segnalante	13
5.4.2	2 Tutele del Segnalato	14
5.5	La reportistica	15
6	Ruoli e responsabilità	15
6.1	Consiglio di Amministrazione	15
6.2	Responsabile del sistema di Segnalazione delle violazioni	15
6.3	Organo preposto alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni	16
6.4	Collegio Sindacale	17
6.5	Organismo di Vigilanza	17

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

#### Introduzione

Gli interventi legislativi in materia di segnalazione di irregolarità o violazioni della normativa, al fine di consentire la diffusione di comportamenti etici in ambito lavorativo, rafforzare il rispetto delle norme ed il governo societario, nonché tutelare gli investitori e le categorie di soggetti fruitori dei servizi offerti, hanno espresso l'esigenza di adottare un sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing") e di disciplinarne i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale.

# 1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento

#### 1.1 Obiettivo del documento

La presente Linea Guida ha l'obiettivo di definire un sistema volto a permettere la segnalazione da parte del personale e di soggetti terzi di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Poste Italiane S.p.A., dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di Poste Italiane. In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione del segnalante per la denuncia di presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Linea Guida è tesa a<sup>1</sup>:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

#### 1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento

La presente Linea Guida si applica a Poste Italiane S.p.A., compreso il Patrimonio Bancoposta.

Le società controllate<sup>2</sup>, nel rispetto delle peculiarità organizzative o esigenze normative/regolatorie specifiche, recepiscono la presente Linea Guida adottando e/o adeguando i propri sistemi interni di segnalazione, in coerenza con quanto previsto dalla Capogruppo.

Il documento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. e, al fine di garantirne la massima diffusione, viene inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili di primo livello organizzativo di Poste Italiane S.p.A. e agli Amministratori Delegati delle Società del Gruppo e viene

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le società controllate sono quelle incluse nell'ultimo bilancio consolidato approvato.

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anche in conformità a quanto previsto dall'art. 52-bis del TUB e dall'art. 2 della L. 179/2017.



pubblicato sul sito intranet e internet aziendale. Poste Italiane S.p.A., inoltre, intende promuovere opportune attività di formazione del proprio personale dipendente per assicurare la consapevolezza e la corretta interpretazione del procedimento di segnalazione adottato.

#### 1.3 Responsabilità di aggiornamento

La funzione responsabile della Linea Guida, che ne assicura la redazione e l'aggiornamento, è la funzione CA.

Le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento sono responsabili della rilevazione e della segnalazione alla funzione CA degli accadimenti aziendali di carattere operativo che possono comportare la necessità di aggiornamento.

## 2 Principi di riferimento

Le persone coinvolte nel Sistema di Segnalazione delle Violazioni operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

**TRACCIABILITÀ** – Le persone coinvolte nel Sistema di Segnalazione delle Violazioni devono garantire, ciascuna per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività.

**SEGREGAZIONE DI COMPITI E ATTIVITÀ** – Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni prevede segregazione di compiti e responsabilità, tra unità organizzative distinte o all'interno delle stesse, al fine di evitare che attività incompatibili risultino concentrate sotto responsabilità comuni.

**CONFORMITÀ ALLE LEGGI E COERENZA CON IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO –** Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni è definito nel rispetto delle normative applicabili, del Codice di Autodisciplina ed in coerenza con il quadro di riferimento interno e best practice nazionali e internazionali.

**CONFLITTO DI INTERESSI** - Le persone coinvolte nel Sistema di Segnalazione delle Violazioni agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento, nel rispetto del Codice Etico, evitando di assumere decisioni e di svolgere attività, in conflitto, anche solo potenziale con gli interessi dell'Azienda o comunque in contrasto con i propri doveri d'ufficio.

**AUTONOMIA SOCIETARIA DELLE CONTROLLATE** – È garantita l'autonomia societaria delle controllate per quanto attiene l'istituzione e il mantenimento di un adeguato e funzionante Sistema di Segnalazione delle Violazioni, nel rispetto degli indirizzi di direzione e coordinamento definiti da Poste Italiane.

**AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, GESTIONALE E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL PATRIMONIO BANCOPOSTA –** In conformità alle Disposizioni di Vigilanza, l'assetto organizzativo e di governo societario del Patrimonio BancoPosta si ispira al principio dell'autonomia organizzativa, gestionale e del sistema dei controlli interni.

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico



**RESPONSABILIZZAZIONE MANAGEMENT (ACCOUNTABILITY)** – Il Management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce l'applicazione del Sistema di Segnalazione delle Violazioni per le attività di competenza, partecipando attivamente al suo corretto funzionamento.

**COMUNICAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI –** A ogni organo e struttura aziendale sono rese disponibili le informazioni necessarie per adempiere alle proprie responsabilità, incluse quelle in materia di Sistema di Segnalazione delle Violazioni.

**CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA** – Il Sistema di Segnalazione delle Violazioni rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile del sistema di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che in ogni caso è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

**PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE" –** Tutti i soggetti, dipendenti di Poste Italiane S.p.A., sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, Poste Italiane S.p.A. garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

**IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO –** Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

#### 3 Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Linea Guida a disposizioni normative esterne ed interne a Poste Italiane S.p.A..

#### 3.1 Normativa esterna

Le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate da:

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 Codice Penale
- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447 Codice di procedura penale
- D.Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successive modifiche e integrazioni
- General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e/o integrazioni
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i. Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato
- Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ("IV Direttiva Antiriciclaggio")
- Segnalazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali al Parlamento e al Governo sull'individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale - 10 dicembre 2009 v. dco. Web n.1693019
- Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive

   CRD IV)
- Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n.72
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 Testo Unico Bancario
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 Testo Unico Finanza
- Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", con riferimento alle attività afferenti il Patrimonio BancoPosta
- Codice di Autodisciplina delle società quotate (ultimo aggiornamento del 9 Luglio 2015)
- Legge, 30/11/2017 n° 179, G.U. 14/12/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di Beni e Servizi.

#### 3.2 Normativa interna

I principali documenti interni di riferimento sono:

- Modello Organizzativo, Gestione e Controllo di Poste Italiane S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001-"Responsabilità Amministrativa della Società"
- Linea Guida Sistema Normativo Aziendale
- Compendio dei poteri di Poste Italiane
- CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane
- Codice Etico del Gruppo Poste Italiane
- Accordi con OO.SS relativi ai temi in argomento

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

- Linea Guida Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi (SCIGR)
- Regolamento del Patrimonio BancoPosta
- Linea Guida per la definizione del Risk Appetite Framework e la valutazione delle Operazioni di Maggior Rilievo per il patrimonio BancoPosta
- Linea Guida per la definizione ed il monitoraggio del "Risk Appetite Framework" del Gruppo Poste Italiane
- Linee Guida "Identificazione e gestione dell'evento illecito"

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico



# 4 Definizioni, abbreviazioni e acronimi

# Definizioni

Termine	Definizione		
Comitato Whistleblowing	<ul> <li>II Comitato Whistleblowing è un comitato interfunzionale costituito da:</li> <li>un rappresentante per ciascuna delle seguenti funzioni aziendali: CI, CA/GRG, CA/AL e RUO (membri permanenti).</li> <li>un rappresentante delle funzioni BP/RI e CA/GRG/Presidio 231 (membri a chiamata) che intervengono solo per le segnalazioni di propria competenza.</li> <li>II Comitato Whistleblowing assolve anche le funzioni del Comitato Etico</li> </ul>		
Segnalazione/i	Comunicazione effettuata, tramite i canali individuati, da un Segnalante in merito ad atti o fatti riferibili a:  violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Poste Italiane S.p.A. compreso il Patrimonio Bancoposta, e/o dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di Poste Italiane;  comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli organi sociali, o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, promotori finanziari e società del gruppo), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per l'Azienda.		
Segnalante/i	Soggetto, appartenente ad una delle seguenti categorie di seguito riportate, che effettua una Segnalazione:  lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di Poste Italiane S.p.A. o di altra Società del Gruppo e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;  membri di organi sociali.  soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Poste Italiane (ad esempio clienti, fornitori, consulenti)		
Segnalato/i	Soggetto cui si riferiscono le violazioni oggetto di Segnalazione		

#### Acronimi

Acronimo	Descrizione
AD	Amministratore Delegato
CdA	Consiglio di Amministrazione
PI	Poste Italiane S.p.A.
BP	BancoPosta
CI	Controllo Interno

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico



RUO	Risorse Umane e Organizzazione		
CA	Corporate Affairs		
CA/AL	Corporate Affairs/Affari Legali		
CA/GRG	Corporate Affairs/Governo dei Rischi di Gruppo		
CCRS	Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità		
CS	Collegio Sindacale		
CW	Comitato Whistleblowing		
OdV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01		
Modello 231	Modello Organizzativo 231 ai sensi del Decreto Legislativo 8		
Wodding 201	giugno 2001, n.231 adottato da Poste Italiane		
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro		

# 5 Sistema di segnalazione delle violazioni

Con la presente Linea Guida, Poste Italiane definisce un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, in particolare: i soggetti che possono attivare tale sistema, le violazioni oggetto di Segnalazione, i canali per le Segnalazioni, le attività per la gestione, le tutele per il Segnalante ed il Segnalato, la reportistica.

#### 5.1 Soggetti coinvolti

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le best practice, il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di PI e di altre Società del Gruppo e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con Poste Italiane (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

Le Segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- Società del Gruppo, nell'ambito delle attività svolte per PI e disciplinate da accordi intercompany;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all'Azienda.

#### 5.2 Fattispecie oggetto di segnalazione

Le Segnalazioni, come definite nel paragrafo 4, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono riguardare:

- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 di Poste italiane, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società;
- comportamenti non coerenti con i doveri etici in capo al personale dipendente;
- atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio aziendale in generale;

per il Patrimonio BancoPosta violazioni delle normative disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria, quali ad esempio irregolarità nella prestazione dei servizi e attività di investimento, abusi di mercato, irregolarità in materia antiriciclaggio, ecc.

#### 5.3 Processo di gestione delle Segnalazioni

#### 5.3.1 Segnalazione

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazione indicate al precedente paragrafo 4, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione al CW utilizzando i canali di seguito riportati:

- "Portale Segnalazioni Whistleblowing", accessibile dal sito internet aziendale istituzionale www.posteitaliane.it;
- posta tradizionale, all'indirizzo: Comitato Whistleblowing c/o Controllo Interno, Viale Europa n. 190 00144
   Roma (solo in caso di indisponibilità del predetto portale),

fornendo in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede e non in forma anonima. Poste Italiane garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, attraverso l'utilizzo di protocolli sicuri e adotta le più idonee misure di protezione a tutela del Segnalante e del Segnalato, secondo quanto previsto nei paragrafi 5.4.1 e 5.4.2.

E' responsabilità di chi riceve una Segnalazione al di fuori dei suddetti canali inoltrarla tramite gli stessi, unitamente agli eventuali allegati, dando conferma di provvedere contestualmente alla distruzione/eliminazione quanto ricevuto. Tuttavia, al fine di garantire l'efficacia del Sistema di segnalazione, nonché la riservatezza delle informazioni e dei soggetti coinvolti, si raccomanda di utilizzare gli idonei canali previsti nel presente paragrafo.

#### 5.3.2 Esame e valutazione delle Segnalazioni

II CW, ricevute le Segnalazioni attraverso i canali dedicati, effettua le seguenti attività:

- analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti.
  - In particolare la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione di tutti i casi in cui la completa genericità delle Segnalazioni non consente neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, nel qual caso si determinano, implicitamente, i presupposti per l'archiviazione;

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

- re-indirizza le Segnalazioni non rientranti nel perimetro definito nella presente Linea Guida, alle Funzioni competenti (es. Uffici Reclami nel caso di reclami dei clienti; altre Società del Gruppo, in caso di Segnalazioni riguardanti soggetti dipendenti di altre Società) senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare;
- in caso di segnalazione afferente tematiche di market abuse o violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, invia per informativa, tempestivamente la segnalazione alle Funzioni competenti in materia di Compliance e Antiriciclaggio, omettendo, nel rispetto della privacy, gli altri aspetti non di pertinenza;
- in caso di segnalazione afferente la potenziale commissione di illeciti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, effettua un'analisi preliminare per la valutazione della rilevanza 231 del fatto nonché della sussistenza degli elementi minimi e circostanziati previsti dalla normativa. Per tutti i fatti di rilevanza 231, il CW, attraverso CA/GRG/Presidio 231 ne dà informativa all'OdV dando altresì evidenza delle decisione assunte;
- informa direttamente e senza indugio il Responsabile del sistema di segnalazione dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti<sup>3</sup>;
- identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della Segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni (cfr. par. 5.3.3);
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi aziendali vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno delle Segnalazioni (es. richiedere approfondimenti gestionali, avviare un intervento di audit o di fraud investigation, procedere con l'archiviazione della Segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza, ecc.) o richiedere, quando ne sia il caso, l'intervento di Autorità esterne preposte alle indagini e accertamenti che non possono essere svolti in ambito aziendale;
- informa il Segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tramite il "Portale Segnalazioni Whistleblowing" tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni; l'anonimato del segnalante è garantito, fatta eccezione per i casi previsti nel paragrafo 5.4.1;
- nei casi afferenti le attività del Patrimonio BP e in tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno, informa il Segnalato sugli sviluppi del procedimento, con le modalità più idonee, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni; l'anonimato del segnalante è garantito, fatta eccezione per i casi previsti nel paragrafo 5.4.1;

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la Segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, Poste Italiane può applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione, nonché la piena collegialità del CW si prevedono i seguenti canali alternativi. Qualora la Segnalazione riguardi:

uno dei membri del CW o un dipendente delle funzioni facenti parte dello stesso, il soggetto coinvolto dovrà
astenersi dalla valutazione ovvero essere estromesso dagli altri membri, inoltrando la Segnalazione al
Responsabile di primo livello organizzativo della funzione interessata per l'opportuna sostituzione. Tale
Responsabile potrà sostituirsi direttamente al rappresentante indicato o provvederà a designare un sostituto
(anche un consulente esterno);

<sup>3</sup> Per segnalazione rilevante si intende una Segnalazione avente ad oggetto eventi incombenti capaci di generare impatti/danni diretti e immediati sul sistema di controllo interno o rischi potenziali, anche reputazionali, per l'Azienda

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

Pag. 12 di 17



• uno dei Responsabili di primo livello organizzativo delle funzioni facenti parti del CW, gli altri Responsabili di primo livello organizzativo provvederanno alla sostituzione del membro facente parte della funzione coinvolta.

#### 5.3.3 Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione

I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti, di volta in volta sulla base delle responsabilità organizzative attribuite (cfr. par.5.3.2). Le funzioni coinvolte per la definizione dei provvedimenti decisionali saranno diverse dalle funzioni facenti parte del CW.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il CW ne dà evidenza agli Organi aziendali/sociali competenti<sup>4</sup> assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Qualora il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni da egli stesso denunciate, il sistema di segnalazione di Poste Italiane prevede un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile<sup>5</sup>.

#### 5.3.4 Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del CW assicurare:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

#### 5.4 Tutele del Segnalante e del Segnalato

#### 5.4.1 Tutele del Segnalante

Poste Italiane, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la Segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, Poste Italiane garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

L'inserimento di tale previsione discende da valutazioni discrezionali, quanto a organizzazione e regolamentazione dei processi aziendali, rientranti nei poteri e nelle prerogative datoriali; mentre, avuto riguardo alle attività afferenti il Patrimonio BancoPosta, essa costituisce recepimento delle indicazioni di Banca d'Italia in materia.

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> CdA, anche attraverso il CCRS, CS e OdV (quest'ultimo per le casistiche rilevanti ai fin "231")

- la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge:
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati ecc., vedasi artt. 333, 364, 709 c.p.).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Ai sensi della presente Linea Guida, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Poste Italiane, inoltre, mette in atto dei meccanismi di follow-up finalizzati a conoscere le evoluzioni delle situazioni lavorative vissute dal Segnalante e dal Segnalato al fine di dimostrare l'efficacia del sistema interno di segnalazione delle violazioni, incoraggiarne l'utilizzo e provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione sul dipendente Segnalante.

Poste Italiane, in qualità di Titolare del trattamento, informa il Segnalante circa il trattamento dei propri dati personali.

#### 5.4.2 Tutele del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, Poste Italiane ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Poste Italiane, in qualità di Titolare del trattamento, informa il Segnalato circa il trattamento dei propri dati personali e inoltre che l'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196<sup>6</sup> non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato<sup>7</sup>.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Linea Guida, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Linea Guida.

<sup>&#</sup>x27; Cfr. TUB art. 52-bis, comma 4: La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. D.Lgs. 196/03, art. 7, comma 2:

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

<sup>7</sup> Cfr. TUB art. 52-bis, comma 4: La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova



#### 5.5 La reportistica

Il CW predispone specifica reportistica periodica e in forma aggregata relativa alla totalità delle Segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte ed ai relativi esiti.

Le Società del Gruppo inviano, con cadenza periodica, al CW di Poste Italiane una reportistica aggregata delle Segnalazioni ricevute da integrare nella reportistica di PI.

La reportistica prodotta dal CW con riferimento a PI e alle altre Società del Gruppo viene trasmessa al Presidente del CdA, all'AD e ai Responsabili delle Funzioni facenti parte del CW.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, il Responsabile del sistema di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto svolgimento del sistema interno di segnalazione che dovrà contenere le seguenti informazioni aggregate:

- esiti della verifica del regolare svolgimento del processo di Segnalazione e del rispetto dei principi generali (riservatezza, tutela dei dati del Segnalante e Segnalato, indipendenza e imparzialità di giudizio) su cui si fonda il sistema di segnalazione;
- executive summary relativo alle Segnalazioni ricevute nell'anno.

Tale relazione annuale, che costituisce parte integrante della reportistica sulla valutazione di idoneità del SCIGR, è presentata al Collegio Sindacale nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sarà resa disponibile in abstract mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito internet.

# 6 Ruoli e responsabilità

I ruoli e le responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni delle violazioni sono nel seguito identificati.

#### 6.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni delle violazioni:

- approva la Linea Guida Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) e le successive modifiche necessarie per eventuali adeguamenti normativi, su proposta dell'AD e previo parere del CCRS;
- nomina il Responsabile del Sistema di segnalazione;
- è informato direttamente e senza indugio dal Responsabile del Sistema di segnalazione dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti<sup>8</sup>;
- riceve e approva la relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema di segnalazione redatta dal Responsabile del Sistema di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.

#### 6.2 Responsabile del sistema di Segnalazione delle violazioni

Il Responsabile della Funzione Controllo Interno di Poste Italiane, in virtù delle responsabilità e dei compiti che già presidia all'interno del complessivo sistema dei controlli interni, ricopre il ruolo di Responsabile del Sistema di segnalazione e come tale:

<sup>8</sup> Per segnalazione rilevante si intende una Segnalazione avente ad oggetto eventi incombenti capaci di generare impatti/danni diretti e immediati sul sistema di controllo interno o rischi potenziali, anche reputazionali, per l'Azienda.

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

- assicura il corretto svolgimento del processo di Segnalazione delle violazioni;
- riferisce, direttamente e senza indugio, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione le informazioni oggetto di Segnalazione, ove rilevanti<sup>9</sup>. Qualora le segnalazioni riguardino attività afferenti il Patrimonio BP, tale informativa sarà resa dal Responsabile di Revisione Interna BP;
- predispone una relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute per PI e per il Gruppo;
- individua il coordinatore del CW;
- ha l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante e del Segnalato.

#### 6.3 Organo preposto alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni

Il Comitato Whistleblowing è l'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni ed è dotato di un Regolamento interno di funzionamento. Il CW si compone:

- di un rappresentante delle Funzioni CI, CA/AL, RUO, CA/GRG (membri permanenti) individuato dal Responsabile di primo livello organizzativo della funzione interessata;
- di un rappresentante della funzione BP/RI (membro "a chiamata") che interviene nei soli casi afferenti le attività del Patrimonio BP, previste dal Regolamento del Patrimonio BancoPosta, svolte direttamente o per il tramite dell'esercizio dei disciplinari esecutivi stipulati con PI;
- del responsabile della funzione CA/GRG/Presidio 231 (membro "a chiamata") che interviene nei casi di segnalazioni potenzialmente rilevanti ai fini "231"<sup>10</sup>.

II CW è coordinato dal rappresentante della Funzione CI.

Il CW è incaricato di gestire le Segnalazioni oggetto della presente Linea Guida e nello specifico:

- esegue tutte le attività istruttorie (verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti, re-indirizzamento Segnalazioni non di pertinenza);
- valuta le verifiche da compiere, le funzioni da coinvolgere nelle analisi o l'eventuale archiviazione;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante;
- predispone reportistica periodica riguardante le Segnalazioni ricevute.

Per il dettaglio delle attività svolte dal CW si rinvia al paragrafo 5.3.2.

Al fine di rispettare il dettato normativo-regolatorio circa l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione, Poste Italiane si è dotata di canali alternativi in modo da assicurare che tale soggetto non sia gerarchicamente e funzionalmente subordinato al Segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione (per il relativo dettaglio si rinvia al successivo paragrafo 5.3.2).

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In ottica di sinergia e di omogeneità di approccio, si evidenzia che la funzione CA/GRG/Presidio 231 gestisce gli altri canali di comunicazione dedicati alla ricezione di eventuali segnalazioni 231 nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Nelle attività di gestione delle segnalazioni giunte attraverso i predetti canali si osservano i medesimi principi e le medesime regole descritti nella presente Linea Guida.

Versione	4	data	19/04/2018
V 01010110	'	data	10.0 0.0
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. nota nr. 3.



#### 6.4 Collegio Sindacale

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di PI e sul sistema di controllo interno.

L'organo con funzione di controllo è informato direttamente e senza indugio dal Responsabile del Sistema interno di segnalazione dei fatti oggetto di Segnalazione, ove rilevanti<sup>11</sup>; qualora tali fatti riguardino attività afferenti il Patrimonio BP tale informativa sarà resa dal Responsabile di Revisione Interna BP.

L'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia, nei soli casi afferenti le attività del Patrimonio BP, e - ove previsto - altre Autorità di Vigilanza in merito ad atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa.

#### 6.5 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231; viene informato dal responsabile della funzione CA/GRG/Presidio 231 di segnalazioni e fatti di rilevanza 231, con evidenza delle decisioni assunte dal CW.

44

Versione	4	data	19/04/2018
Codice documento	(LG_WB_4)	Codice riservatezza	Pubblico

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. nota nr. 3.